

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà




IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva



PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



N. 2293 Reg

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line ai sensi dell'art.32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **28.03.2018**

D'Incaricato

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione dell'operatore incaricato, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo On Line di questo Comune il **28.03.2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **28.03.2018** al **12.04.2018**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **28.03.2018**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **28.03.2018**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **28.03.2018**

Il Segretario Generale



**CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 26 MARZO 2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **marzo**, alle ore **11,15**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.  
Presiede l'Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO	SI	
NERI ARMANDO - VICE SINDACO	SI	
CALABRO' IRENE VITTORIA		SI
MARINO GIUSEPPE	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO		SI
NUCERA ANNA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	
ANGHELONE SAVERIO	SI	
NUCERA LUCIA ANITA	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. Acquaviva**, incaricata della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:-

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- l'esenzione dal 2016 dell'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993), in base alla quale per il Comune di Reggio Calabria, essendo inserito nell'elenco allegato alla medesima circolare senza alcuna annotazione di limitazione, l'esenzione opera per i terreni agricoli ricadenti nell'intero territorio comunale.
- l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato ancora:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*; per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016; per l'anno 2018, l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevede che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ..."*;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..."*;

Dato atto che il Comune di Reggio Calabria ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis e seguenti del D.lgs 267/2000, approvato definitivamente dalla Corte dei Conti (Sez. Riunite), nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2014, con sentenza n. 26/2014/EL depositata il 17 luglio 2014, prevedendo l'applicazione delle aliquote di imposta nella misura massima, in coerenza con le prescrizioni della suddetta normativa;

Considerato, quindi, che la sospensione di cui sopra non si applica agli enti locali che, come è il caso del Comune di Reggio Calabria, hanno deliberato il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ribadito altresì che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle medesime aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della

TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-02-2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;

Ritenuto pertanto che per la predisposizione del bilancio 2018 occorre prevedere:

- l'aliquota del 3,5‰ per l'abitazione principale (solo categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011), tenuto conto della determinazione dell'aliquota TASI per il 2018 nella misura del 2,5‰ e dell'obbligo del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille in relazione a tale tipologia di immobili, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dell'art. 13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- l'aliquota massima del 10,60‰ per tutte le altre tipologie di immobili e per le aree edificabili;

Vista la proposta di deliberazione a questa Giunta n. 54 del 20/02/2018, con cui, in considerazione della perdita di gettito IMU verificatasi rispetto ai precedenti anni per effetto dell'introduzione dell'aliquota agevolata del 6‰ e della mancanza di apprezzabili benefici conseguenti in termini di prefigurata emersione dell'evasione tributaria IMU (e TARI), era stata proposta la fissazione al 9‰ dell'aliquota agevolata per locazioni di unità immobiliari concesse a canone concordato (art. 18 bis del Regolamento IMU), su cui applicare la riduzione del 25 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53;

Dato atto:

- che, nella seduta di Giunta del 20.02.2018, sono stati richiesti chiarimenti ed approfondimenti ulteriori sulle ragioni che hanno condotto alla proposta d'incremento dell'aliquota agevolata in questione;
- che, successivamente, in data 6 marzo 2018 si è tenuto un incontro con le associazioni di categoria a seguito del quale è stato ritenuto di dover riproporre un incremento progressivo dell'aliquota agevolata in questione, partendo dalla misura del 7,5‰ (su cui si applica la riduzione del 25 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53), per poi provvedere l'anno prossimo ad un ulteriore incremento sino al massimo di legge, nel caso in cui non emergano significativi accertamenti di evasione connessi ai soggetti interessati all'agevolazione in questione, compensativi della riduzione di aliquota;

Considerato che in base al punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto;

Accertato:

- che il gettito IMU incassato per l'anno d'imposta 2017 al 31.12.2017 ammonta a € 20.031.320,18;

- che nel mese di gennaio 2018 sono state emesse reversali d'incasso a regolarizzazione di altrettanti provvisori d'entrata IMU anno d'imposta 2017 per un ammontare di € 6.446.047,49;
- che sono in corso di scarico e di regolarizzazione gli F24 relativi all'IMU 2017 riversate nel mese di febbraio c.a. per un importo sinora accertato di €. 90.237,88;
- che l'importo trattenuto dallo Stato a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2017 (pari al 22,43% del gettito I.M.U. 2014 stimato), ammonta ad € 6.633.875,03;
- che è stata ulteriormente trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, presumibilmente la somma di €. 685.239,72, a compensazione del mancato recupero da parte del Ministero dell'Interno della rata di pari ammontare della restituzione dell'anticipazione di liquidità ex art. 243-ter del D.Lgs. 267/2000, giusta richiesta del 09/01/2018;

Atteso pertanto che sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 può essere determinato previsionalmente in €. 27.900.000,00, (ed in €. 28.500.000,00 per il 2019 ed €. 29.000.000,00 per il 2020) al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 6.633.875,03);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 16 del 31.10.2012, n. 218 del 26.11.2013, n. 105 del 07-08-2014 e modificato dapprima con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2015 e da ultimo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 aprile 2016;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di provvedere in merito, disponendo l'approvazione della proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti, sotto il profilo della regolarità contabile, dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

## DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, di proporre al Consiglio Comunale:

1. di determinare le **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018, nelle seguenti misure:

Aliquota	Misura
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,5 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato	7,5 per mille

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014) in base alla quale la somma delle aliquote della TASI dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
  - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale, costituiti da tutte le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile;
5. di stimare in €. 27.900.000,00, per come in premessa determinato, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 (ed in €. 28.500.000,00 per il 2019 ed €. 29.000.000,00 per il 2020) derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 6.633.875,03 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
6. di inviare il presente atto al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti, al dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria" ed alla HERMES Servizi Metropolitan s.r.l. (società in house del Comune, incaricata dello svolgimento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente) per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. di pubblicare il presente atto:
  - sul sito internet del Comune, [www.reggiocal.it](http://www.reggiocal.it) e sul sito della HERMES Servizi Metropolitan s.r.l.;
  - all'Albo Pretorio on line del Comune;
8. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
9. di sottoporre il presente atto all'esame del Consiglio Comunale al fine dell'approvazione propedeutica a quella del bilancio annuale 2018;
10. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020.